

N. R.G. 1865-1/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

visto il provvedimento presidenziale del 27.4.2017;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.6.2017;
uditi i procuratori delle parti;
letti gli atti di causa;
osserva quanto segue.

IN FATTO

Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 2.3.2017 S. Maria ha adito questo Tribunale chiedendo di dichiarare l'obbligo di S. Maria Fr. (fratello della ricorrente) di prestare gli alimenti in suo favore, nella misura di €400,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia, citando parte convenuta per l'udienza di comparizione del 30.6.2017.

Con ricorso depositato in data 30.3.2017, tenuto conto della urgente necessità, l'istante ha chiesto ordinarsi allo S. Maria, ai sensi dell'art. 446 c.c., di corrispondere in suo favore un assegno in via provvisoria.

Fissata l'udienza del 23.6.2017 per la trattazione del ricorso, si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto della avversa istanza.

Sentite le parti, in tale fissata udienza, la causa è stata riservata per la decisione sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 446 cc.

IN DIRITTO

Deve anzitutto dichiararsi l'ammissibilità della istanza pendendo tra le parti giudizio volto all'accertamento del diritto agli alimenti e alla determinazione della loro misura.

Ed invero, ai sensi dell'art. 446 c.c., finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del Tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.



Circa il regime che governa questa fase processuale destinata a sfociare in una pronuncia di carattere condannatorio (ordine di prestazione di alimenti), la dottrina - in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale – configura detta pronuncia come un provvedimento avente natura cautelare. Ed invero, l'istituto è effettivamente collocato dalla prevalente giurisprudenza nell'ambito delle misure cautelari tipiche, con un regime giuridico speciale in ragione dello specifico humus sostanziale e processuale in cui la misura si iscrive. Avendo natura cautelare, al cospetto della richiesta dell'alimentando, il giudice deve effettuare un'indagine sommaria, nel corso della quale deve accertare i presupposti soggettivi (stato di bisogno dell'alimentando) ed oggettivi (possibilità economica dell'obbligato), oltre al *periculum in mora*. E' chiaro che si tratta pur sempre di una delibazione cd. sommaria, senza memoria della fase istruttoria che colorerà la fase di merito e, quindi, condurrà alla decisione finale.

Tanto precisato, l'istanza promossa in via d'urgenza appare meritevole di accoglimento.

L'attrice, di anni 48, espone di trovarsi in uno stato di bisogno, essendo la stessa priva di occupazione lavorativa, di non avere peraltro alcuna competenza e di essere affetta da diverse patologie, come comprovato anche dal riconoscimento della invalidità civile, che le impediscono di svolgere attività di lavoro. Ha soggiunto che il fratello per contro versa nelle condizioni economiche per corrispondere in suo favore gli alimenti.

Tanto premesso, va considerato che, per un verso, al fine di valutare lo stato di bisogno dell'alimentando devono essere valutate tutte le sue risorse economiche e, per altro verso, che gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li richiede e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, avendo altresì riguardo al fatto che tra fratelli e sorelle questi sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Ebbene, ritiene il Tribunale, che sulla base della documentazione in atti (cfr. anche la documentazione relativa alla fornitura di energia presso l'abitazione in cui vive la S. a) appare ricorrere lo stato di bisogno dell'attrice; quantunque invero questa sia proprietaria dell'immobile in cui risiede, non sono emersi elementi tali da far ritenere che la quota di sua spettanza garantirebbe alla stessa di provvedere alle sue necessità: non può facilmente desumersi una sicura capacità economica per il sol fatto che una persona sia proprietaria di beni immobili. Va infatti valutata la consistenza del patrimonio immobiliare, lo stato in cui i beni si trovano, la circostanza che i beni siano in proprietà esclusiva o in comproprietà, insomma la loro complessiva capacità di produrre un reddito.



Ebbene, nel caso di specie questo elemento non ricorre ed anzi può desumersi che la S. a non trae alcun guadagno dal suo patrimonio immobiliare, ma al più può contare su un risparmio di spesa, abitando in un immobile di sua proprietà. Tale circostanza non esclude dunque che debbano esserle in qualche modo assicurate le sue esigenze vitali, se pur minime, le quali comprendono infatti non solo il diritto alla abitazione (in questo caso soddisfatta), ma l'insieme dei bisogni, pur primari, di una persona, da valutarsi anche tenendo conto della sua condizione sociale.

Quanto alle somme depositate sul conto corrente, poi, si tratta di importi di non rilevante entità.

Risulta altresì che la ricorrente è invalida civile nella misura del 40% e che è in corso giudizio per la rideterminazione della misura della invalidità. La stessa risulta ancora affetta da diverse patologie, anche in corso di accertamento.

Valutando ora le condizioni economiche del resistente, questi percepisce uno stipendio mensile di circa €1.650,00; va tuttavia considerato che lo stesso è gravato dal pagamento nella misura del 50% del mutuo relativo alla casa in cui abita e da altri finanziamenti; deve provvedere inoltre al mantenimento della propria famiglia composta dal coniuge e da due figlie; è comproprietario inoltre della casa in cui vive la parte attrice.

Orbene, alla stregua di tali considerazioni, appare ricorrere il *fumus* ed il *periculum* per riconoscere in capo alla ricorrente un assegno provvisorio di alimenti, il quale andrà determinato avendo riguardo alle condizioni economiche del resistente e agli obblighi sullo stesso gravanti.

Di conseguenza, l'assegno provvisorio può essere prudenzialmente fissato nell'importo mensile di €110,00, in attesa di più precise acquisizioni circa la situazione economico-reddituale delle parti.

Pertanto, l'istanza ex art. 446 c.c. può essere accolta nei termini specificati in dispositivo.

Si esclude allo stato di poter provvedere diversamente al sostentamento del ricorrente da parte dell'obbligato, ad esempio disponendo la coabitazione della sorella presso il convenuto: è stato evidenziato che i rapporti tra i due non sono positivi, sicché è preferibile provvedere diversamente.

Le spese di questa fase cautelare in corso di causa di merito dovranno essere regolate con la sentenza che definirà quest'ultima.

P. T. M.



Visto l'art. 446 c.c., accoglie, per quanto di ragione, la domanda cautelare proposta in corso di causa da S. ... a M. ... a, e, per l'effetto, ordina al resistente, S. ... a F. ... a, di corrispondere all'istante, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno provvisorio alimentare pari a complessivi €110,00 al mese, a far tempo dal corrente mese di Luglio., oltre agli adeguamenti annuali ISTAT.

Si comunichi.

Foggia, 1.7.2017

Il Giudice
dott. Tiziana Di Gioia

